


**LINEE GUIDA PER LA STESURA DELLE CONVENZIONI
ATTUATIVE TRA UNIVERSITÀ LOMBARDE E REGIONE
LOMBARDIA IN CAMPO DI FORMAZIONE PRELAUREA,
POSTLAUREA E DI DIPLOMA PER IL PERSONALE DELL'AREA
SANITARIA**

**A) PARTECIPAZIONE DELL'UNIVERSITÀ ALLA
PROGRAMMAZIONE SANITARIA REGIONALE**

Con riferimento all'art. 6, comma 1 del D.L.vo n. 502/1992 ed in attuazione di quanto previsto all'art. 5, comma 3, punto 3 della Legge regionale 11 luglio 1997, n. 31, si conviene che la partecipazione delle Università alla elaborazione degli atti di programmazione regionale riguarda la definizione di indirizzi, programmi di intervento e modelli organizzativi concernenti le strutture ed i servizi sanitari di interesse per l'esercizio dei compiti istituzionali dell'Università nel campo della formazione pre-laurea, post-laurea e di diploma e della ricerca biomedica finalizzata. Le relative proposte sono elaborate congiuntamente tenendo conto dei programmi di sviluppo delle Facoltà di Medicina e Chirurgia. A tal fine è istituita una commissione paritetica Università - Regione.

La Regione si impegna ad acquisire il parere delle Università sulla proposta del PSR adottata dalla Giunta Regionale, prima della sua definitiva approvazione da parte del Consiglio Regionale.

**B) NORME REGOLAMENTARI DELL'ATTIVITÀ
ASSISTENZIALE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA E DELLA
RICERCA.**



Formazione PreLaurea


- 1) Considerata l'inscindibilità delle funzioni didattiche e di ricerca da quelle assistenziali e nel rispetto dei principi della programmazione sanitaria regionale, il presente protocollo di intesa individua le strutture assistenziali necessarie al processo formativo dell'ordinamento didattico dei Corsi di Laurea in esse attivati. Tali strutture sono organizzate in Poli Universitari.

Per Polo Universitario si intende l'insieme delle strutture sanitarie accreditate, pubbliche e private, con le quali l'Università stipula le convenzioni necessarie per l'attivazione integrale del Corso di Laurea.

In considerazione di comprovate esigenze didattiche, ulteriori strutture sanitarie, accreditate potranno essere convenzionate su richiesta delle singole Facoltà secondo le modalità stabilite al successivo punto 11.


A tal fine la Regione e le Università lombarde in sede di prima applicazione per l'attivazione dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia delle cinque Facoltà presenti, individuano i seguenti poli Universitari:

- Polo Universitario di Milano - Università degli Studi di Milano - costituito da:
 - IRCCS Ospedale Maggiore, Istituti Clinici di Perfezionamento ed Istituto Ortopedico Gaetano Pini (integrati dall'IRCCS Centro Cardiologico Monzino,




dal presidio ospedaliero I.O.P.M. dell'Azienda Ospedaliera F.B.F. e dalla Casa di Cura privata "Istituto Policlinico S. Donato S.p.A.");

- Polo Universitario di Milano - Università degli Studi di Milano - costituito da:
 - Azienda Ospedaliera L.Sacco;
- Polo Universitario di Milano - Università degli Studi di Milano - costituito da:
 - Azienda Ospedaliera S. Paolo;
- Polo Universitario di Milano - Università degli Studi di Milano - Bicocca , costituito da:
 - Azienda Ospedaliera S. Gerardo di Monza;
- Polo Universitario di Milano – Libera Università Vita e Salute di Milano – costituito da:
 - IRCCS San Raffaele, Casa di Cura Ville Turro di Milano, Clinica S. Maria di Castellanza;
- Polo Universitario di Pavia – Università degli Studi di Pavia – costituito da:
 - IRCCS Policlinico San Matteo (integrato da IRCCS Fondazione S. Maugeri, IRCCS Fondazione C. Mondino, Istituzioni Assistenziali Riuniti di Pavia, Istituto di Cura Città di Pavia, Casa di Cura Prof. E. Morelli)
- Polo Universitario di Brescia – Università degli Studi di Brescia - costituito da:



- Azienda Ospedaliera Ospedali Civili di Brescia
- Polo Universitario di Varese – Università degli Studi dell' Insubria -costituito da:
 - Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo Fondazione Macchi di Varese

Per l'attivazione dei Corsi di Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria la Regione e le Università lombarde individuano i seguenti poli Universitari:
- Polo Universitario di Milano – Università degli Studi di Milano – costituito da:
 - Azienda Ospedaliera S. Paolo
- Polo Universitario di Milano – Università degli Studi di Milano – costituito da:
 - Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento (integrato da IRCCS Ospedale Maggiore)
- Polo Universitario di Pavia – Università degli Studi di Pavia - costituito da:
 - IRCCS Policlinico S. Matteo.
- Polo Universitario di Brescia – Università degli Studi di Brescia -
 - costituito da:
 - Azienda ospedaliera Ospedali Civili di Brescia.
- Polo Universitario di Varese – Università degli Studi dell'Insubria – costituito da:
 - Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo Fondazione



Macchi di Varese.


Le Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti e limitatamente alle strutture di competenza, mettono a disposizione le risorse necessarie al completamento dell'iter formativo.

- 2) Ogni Polo, deve rendere disponibili strutture tali da consentire la realizzazione dell'intero corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e - laddove presente - del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria, fatti salvi i vincoli dei bilanci aziendali.

Ogni Polo deve pertanto includere obbligatoriamente le discipline medico chirurgiche necessarie per la formazione del medico e/o dell'odontoiatra.

I piani organizzativi delle Aziende Sanitarie facenti parte di ciascun Polo sono definiti dal Direttore Generale dell'Azienda, nell'ambito degli indirizzi regionali, in modo da garantire , il pieno svolgimento delle funzioni didattiche e scientifiche definite dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia.

In ciascuna Azienda sanitaria l'individuazione delle unità operative, in cui è articolato il complesso delle strutture assistenziali poste a disposizione della Facoltà di Medicina e Chirurgia per le finalità didattiche del triennio clinico, dovrà tenere conto del livello minimo di attività di ciascuna unità operativa (rappresentato dal volume minimo di attività necessaria per garantire l'adeguata qualificazione delle



strutture in relazione ai suoi compiti assistenziali, didattici e di ricerca) assicurato dal personale universitario, con il pieno coinvolgimento della componente ospedaliera.

Le Unità Operative delle strutture convenzionate possono essere utilizzate per l'attività didattica e di ricerca con le modalità previste dalle singole convenzioni ed il personale ospedaliero può avere incarichi di insegnamento nelle forme previste dalla normativa vigente.

- 3) Le università concorrono al conseguimento degli obiettivi aziendali. A tal fine l'organizzazione interna della Facoltà di medicina e chirurgia, per quanto attiene ai fini istituzionali di integrazione tra assistenza didattica e ricerca, è stabilita dalle Università in coerenza con le previsioni del presente protocollo d'intesa al fine di conseguire risultati di efficacia mediante un impiego efficiente delle risorse umane e strumentali.
- 4) Il Direttore Generale della Azienda Sanitaria convenzionata stabilisce, d'intesa con il Rettore, l'organizzazione, gli organi, le procedure di nomina dei responsabili e le modalità di costituzione dei dipartimenti in cui sono presenti Unità Operative a direzione universitaria.

Tali Unità Operative sono inserite pienamente nelle strutture dipartimentali e partecipano a tutte le iniziative dello stesso dipartimento.

I responsabili dei dipartimenti assistenziali, in cui sono



presenti Unità Operative a direzione universitaria, sono nominati dal Direttore Generale dell'Azienda convenzionata, sentito il Rettore, all'interno di una terna indicata dal Comitato di Dipartimento. Qualora il responsabile del dipartimento sia scelto tra il personale universitario, il Direttore Generale procede alla nomina d'intesa con il Rettore universitario.

Per le istituzioni sanitarie classificate quali Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico – IRCCS – i responsabili dei dipartimenti assistenziali sono nominati, all'interno di una terna indicata dal Comitato di dipartimento, d'intesa con il Rettore universitario.

Il responsabile ai fini assistenziali delle Unità Operative a direzione universitaria, previste negli accordi attuativi, è nominato, su designazione del Rettore, dal direttore generale della Azienda sanitaria. L'incarico di responsabile ha durata quinquennale e la nomina viene effettuata tra i professori di ruolo della disciplina corrispondente che siano in possesso di tutti i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività assistenziale previsti dalla vigente normativa.

Il direttore generale, su proposta del responsabile delle unità operative, conferisce altresì la responsabilità di eventuali articolazioni interne alle predette unità operative.

Nelle strutture organizzative (dipartimenti, unità operative) che integrano personale appartenente all'organico



dell'azienda e all'ordinamento universitario è garantita parità di trattamento, a parità di funzione e di responsabilità, nonché di opportunità di accesso alle funzioni in ambito assistenziale.


- 5) In analogia con quanto previsto per le unità operative dirette da personale del Servizio sanitario nazionale, l'attività assistenziale e gestionale delle unità operative a direzione universitaria è sottoposta a verifiche periodiche, per ciò che concerne la loro efficienza ed efficacia.

Il Direttore Generale verifica, per ogni esercizio economico-finanziario, il raggiungimento degli obiettivi assistenziali predefiniti, compatibili comunque con le finalità istituzionali dell'Università.

Gli obiettivi sono fissati dal Direttore Generale, sentito il responsabile del dipartimento ed il responsabile dell'unità operativa ad esso afferita, prima dell'inizio dell'esercizio e devono essere formalmente esplicitati e comunicati al Rettore.

Il personale universitario al quale è conferito incarico di secondo livello dirigenziale, con conseguente responsabilità di unità operativa, con rapporto quinquennale rinnovabile, è sottoposto a verifica, con la stessa metodologia prevista per il personale ospedaliero con analogo incarico, così come stabilito dalla normativa vigente.

L'esperto designato dalla regione nella commissione



prevista dal comma citato sarà individuato tra il personale universitario.


Nell'ipotesi di valutazione negativa, il Rettore ed il Direttore Generale concorderanno i provvedimenti conseguenti.

- 6) Data la inscindibilità dei doveri istituzionali del personale medico universitario convenzionato, il suddetto personale è tenuto ad assicurare, durante l'orario di servizio, le attività di didattica, di ricerca e di assistenza, avendo riguardo agli obiettivi posti sia dalla Azienda Sanitaria, sia dall'Università. Alla luce, pertanto, di tali compiti l'impegno orario del personale universitario, per l'attività assistenziale, sarà pari al 50% di quello del personale ospedaliero, con conseguente previsione, ai fini della definizione dei carichi di lavoro, di due unità di personale universitario su ogni posto di organico non apicale, nel rispetto delle esigenze di bilancio, di efficacia ed efficienza delle aziende ospedaliere.

Non è comunque consentito al personale universitario afferente alle discipline cliniche di recedere dall'attività assistenziale.

Nel caso di gravi inadempienze da parte del personale universitario che inficino il rapporto fiduciario con l'Azienda sanitaria, il Direttore Generale di quest'ultima richiede al Rettore l'adozione di opportuni provvedimenti.


- 7) Stante la pluralità dei compiti che svolge, al personale universitario spetta, comunque, a parità di posizione



ricoperta, lo stesso trattamento economico complessivo (includere la retribuzione di posizione e di risultato) del corrispondente personale ospedaliero. Al personale universitario si applicano, inoltre, le stesse procedure di valutazione prevista dal Contratto Collettivo di Lavoro dei dirigenti sanitari ospedalieri e dagli accordi siglati, in attuazione dei medesimi, nell'Azienda sanitaria del Polo. L'individuazione in relazione alla posizione ricoperta e alla connessa responsabilità, del trattamento dovuto e degli istituti normativi contrattuali del personale universitario che presta attività assistenziale è in ogni azienda definita nel rispetto dei criteri previsti dal comma 6 dell'art.6 Decreto 31 luglio 1997 "Linee guida per la stipula dei protocolli d'intesa università -regioni".

Nelle more della emanazione delle linee guida previsto dal comma 6 art. 6 Decreto 31 luglio 1997, i direttori generali delle aziende riconoscono a titolo di acconto al personale universitario una anticipazione, in relazione alle funzioni svolte con espressa riserva di conguaglio positivo o negativo.

Il personale ospedaliero che opera nei Poli partecipa, all'interno dell'orario di servizio, sulla base di una organizzazione del personale medico che stabilisca un'equa distribuzione dei carichi di lavoro, alla formazione prelaurea, nelle forme previste dalla normativa vigente ed in



funzione delle esigenze didattiche del Corso di Laurea.

L'attività didattica così svolta, e certificata dall'Università, viene riconosciuta dalla Regione Lombardia ai fini del curriculum professionale del personale ospedaliero.

8) Il controllo dell'impegno orario del personale universitario, per l'attività convenzionata svolta all'interno dell'Azienda sanitaria, è basato su sistemi di rilevazione obiettivi. L'attività prestata, a fini universitari, all'esterno dell'Azienda sanitaria, è oggetto di verifica da parte dell'Università che ne da comunicazione all'Azienda stessa. Il regolamento dell'attività assistenziale ha le stesse valenze e caratteristiche sia per il personale ospedaliero che per quello universitario.

9) In ogni singolo Polo le convenzioni attuative individuano le unità a direzione ospedaliera e le unità a direzione universitaria specificando le relative dotazioni di personale; tale individuazione deve avvenire con riguardo alle esigenze didattiche e di ricerca ed alla coerenza con gli obiettivi assistenziali determinati dai Piani aziendali e può essere periodicamente aggiornata, a fronte di mutate esigenze poste sia dalla Azienda sanitaria, sia dalla Università.

Qualora il responsabile ospedaliero di una unità operativa di Azienda sanitaria convenzionata, risulti vincitore di un concorso universitario, conserva "ad personam" la sua



posizione ospedaliera fino alla naturale scadenza: ciò non comporta ovviamente il mantenimento del regime convenzionale dell'unità operativa oltre tale scadenza.

- 10) Al sostegno economico-finanziario delle attività svolte dalle aziende concorrono risorse messe a disposizione sia dall'università sia dal Fondo sanitario regionale.

Queste ultime comprendono:

- a) corrispettivo delle prestazioni prodotte e delle funzioni riconosciute secondo i criteri di finanziamento dell'assistenza ospedaliera stabiliti dalla regione, previa contrattazione dei Piani annuali preventivi di attività di cui all'art. 2 comma 8, della legge n. 549/1995;
- b) altri finanziamenti per l'attuazione di programmi di rilevante interesse regionale, definiti di comune accordo tra regione ed università, non finanziati secondo quanto previsto al punto a).

La regione si impegna, ove intendesse procedere ad una classificazione dei presidi, a classificare le aziende, sede del corso di laurea in Medicina e Chirurgia e di Odontoiatria, nella fascia di presidi a più elevata complessità assistenziale. Si impegna, inoltre a riconoscere, ai sensi del decreto ministeriale 15 aprile 1994, i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca secondo le indicazioni



delle linee – guida, di cui al Decreto interministeriale del 31 luglio 1997.

L'università, con le modalità da definirsi nelle singole convenzioni, rende disponibili le attrezzature di proprietà presenti nelle aziende convenzionate anche per fini assistenziali.

Gli oneri sostenuti dall'Università per la retribuzione del personale universitario convenzionato e per le immobilizzazioni e le attrezzature universitarie utilizzate anche per l'assistenza devono essere rilevati con l'analisi economica extra-contabile da parte delle aziende, così come devono essere evidenziati gli oneri direttamente sostenuti dalle aziende per attività di ricerca e di didattica.

- 11) Le Convenzioni attuative devono prevedere opportune clausole di aggiornamento periodico. I provvedimenti predisposti dalle Aziende Ospedaliere e dalle Aziende Sanitarie Locali in ordine alle convenzioni, ed agli eventuali aggiornamenti, con le Facoltà di Medicina e Chirurgia e di Odontoiatria ai fini della formazione pre-laurea devono essere trasmessi alla Regione Lombardia, per le preventive verifiche di congruità.

Una volta assunti, dovranno essere inviati alla Regione Lombardia per i controlli di competenza .

Altresì le strutture sanitarie private accreditate devono comunicare alla Regione Lombardia le convenzioni



stipulate, per la formazione pre-laurea, con le Facoltà di Medicina e Chirurgia e di Odontoiatria allo scopo di consentirne le opportune verifiche di coerenza.

- 12) Eventuali convenzioni, per la formazione pre-laurea, in essere alla data di sottoscrizione del presente protocollo con strutture accreditate non facenti parti di Polo Universitario devono intendersi ad esaurimento.

Le relative convenzioni perderanno di validità al momento della individuazione di idonea collocazione delle discipline ivi convenzionate nelle strutture afferenti

il Polo.

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

- 13) La formazione per il conseguimento del Diploma di Specializzazione compete all'Università ed avviene nelle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, fra le quali sono incluse stabilmente quelle dei Poli Universitari di cui ai punti precedenti.

La rete complessiva delle strutture sanitarie accreditate coinvolte nella formazione degli specializzandi è correlata all'effettivo numero di questi e deve garantire l'attuazione dell'insieme delle attività formative e professionali alla luce dei programmi di formazione definiti dagli Statuti delle singole Scuole in armonia con le direttive della Unione Europea.

Le strutture sanitarie accreditate in cui avviene la




formazione post-laurea devono disporre di requisiti di idoneità coerenti ai fini formativi, definiti dalle Facoltà di Medicina e Chirurgia e secondo quanto previsto dal D.M. 17/12/1997.

Detti requisiti attengono in particolare alla presenza delle discipline fondamentali mediche e chirurgiche, dei servizi generali diagnostici, oltre a quelle oggetto di tirocinio nella specializzazione, le dotazioni professionali, tecniche, le strutture ed i sussidi utilizzabili per la didattica e ciò in coerenza con gli indirizzi formulati dall'Unione Europea.

- 15) Le Facoltà di Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria possono liberamente stipulare convenzioni, ai fini della formazione post-laurea, con le Aziende Sanitarie e le strutture sanitarie private accreditate.

Fanno eccezione:

- i Poli Universitari, dove vige un regime di rapporto convenzionale esclusivo tra le Aziende Sanitarie e le Facoltà di Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria, così come specificatamente indicato alla lettera B punto 1;
- le Aziende Sanitarie e le strutture sanitarie private accreditate, con sede nelle provincie di Brescia, Varese, Milano e Pavia, le quali debbono stipulare convenzioni, in via prioritaria, con le rispettive




Facoltà di Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria. La stipula di convenzioni da parte di altre Università può avvenire previa intesa con la Regione;

I provvedimenti predisposti dalle Aziende Ospedaliere e dalle Aziende Sanitarie Locali in ordine alle convenzioni, ed agli eventuali aggiornamenti, con le Facoltà di Medicina e Chirurgia e di Odontoiatria ai fini della formazione post-laurea devono essere trasmessi alla Regione Lombardia, per le preventive verifiche di congruità.

Una volta assunti, dovranno essere inviati alla Regione Lombardia per i controlli di competenza .

Altresì le strutture sanitarie private accreditate devono comunicare alla Regione Lombardia le convenzioni stipulate, per la formazione post-laurea, con le Facoltà di Medicina e Chirurgia e di Odontoiatria allo scopo di consentirne le opportune verifiche di coerenza. La partecipazione del personale ospedaliero alla didattica è regolamentata dal D.L.vo n. 502/1992 e successive modifiche; essa, comunque, si svolge sulla base di criteri di rispetto e valorizzazione della qualificazione professionale. I dirigenti sanitari ospedalieri partecipano alle attività delle scuole secondo le modalità previste dagli Statuti Universitari vigenti.


Di norma il rapporto convenzionale per le Scuole di



Specializzazione coinvolge l'intero organico dell'Unità Operativa oggetto della convenzione, fatte salve le funzioni didattiche attribuite dal Consiglio di Facoltà ai singoli operatori.

L'attività didattica svolta, all'interno dell'orario di servizio, dai dirigenti sanitari ospedalieri delle unità operative convenzionate è riconosciuta dalla Regione ai fini del curriculum professionale dello stesso.

- 17) La Regione, d'intesa con le Università Lombarde, fornisce ogni anno ai competenti ministeri le indicazioni circa il fabbisogno di specialisti. Qualora il numero delle Borse di Studio assegnate dal Ministero della Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica risultasse inferiore a quello suggerito in ambito regionale, la Regione Lombardia si riserva di integrarlo, provvedendo all'istituzione di Borse di Studio aggiuntive, di cui si assume l'onere finanziario. Analogamente le strutture sanitarie private accreditate, convenzionate con le Università Lombarde, di intesa con la Regione Lombardia, finanziano Borse di Studio integrative.
- 18) Allo scopo di definire un corretto rapporto tra numero di specializzandi e strutture sanitarie dedicate alla formazione post-laurea, tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, lettera e) del Decreto Ministeriale 17.12.1997, e di predisporre una linea guida in ordine



attività degli stessi, viene istituita una apposita Commissione mista costituita da rappresentanti della Regione Lombardia e delle Università degli Studi.

Tale Commissione sarà composta da:


- Assessore alla sanità o un suo delegato;
- Un rappresentante designato dai Rettori delle Università degli Studi della Lombardia
- un docente universitario designato da ciascuna Facoltà;
- un egual numero di esperti, tra cui un medico ospedaliero, designati dalla Direzione Generale Sanità;
- un rappresentante degli specializzandi per ogni Facoltà.

19) Le attività assistenziali degli specializzandi sono regolamentate dalla legislazione vigente.

DIPLOMI UNIVERSITARI

20) La Regione, d'intesa con le Università, identifica le Aziende sanitarie presso le quali ha luogo la formazione per i Corsi di diploma universitario per il personale di area sanitaria. Tale rete comprende sia i Poli universitari che presidi ospedalieri presso i quali è presente l'attività didattica integrativa delle Scuole di Specializzazione come pure altre strutture sanitarie accreditate.

21) L'attivazione della predetta rete deve consentire la piena valorizzazione delle strutture di tipo formativo già esistenti presso gli Ospedali lombardi per la formazione del personale sanitario.



Per quanto riguarda l'attivazione di corsi di diploma universitario

di nuovi profili professionali, la Regione, d'intesa con le Università lombarde, individua le strutture sanitarie in possesso dei requisiti di idoneità specifici, previsti dall'ordinamento didattico di riferimento.

- 22) Il ruolo delle Università lombarde con riferimento alle strutture formative già attivate in sede regionale, consiste, oltre che nello svolgimento di specifiche funzioni didattiche richieste dall'ordinamento didattico, nella pianificazione dei relativi curriculum professionali e nella garanzia di qualità didattica e formativa, anche alla luce di quanto espressamente indicato dal d.lgs. n. 502/1992.
- 23) I rapporti relativi ai corsi di diploma universitario sono regolamentati dai protocolli d'intesa stipulati tra la Regione e le Università in conformità alle indicazioni del decreto ministeriale 24 luglio 1996 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e nel rispetto dei requisiti di idoneità delle strutture come da decreto interministeriale 24 settembre 1997.
- 24) Il personale dipendente, laureato e non, delle strutture sanitarie presso le quali sono attivati corsi di diploma universitario deve essere coinvolto nell'attività didattica, nelle forme consentite dalle norme vigenti ed in funzione delle rispettive competenze e delle esigenze didattiche.



L'attività didattica svolta dal personale ospedaliero è riconosciuta dalla Regione ai fini del curriculum professionale del personale stesso.

- 25) La Regione, in relazione alle esigenze delle strutture sanitarie pubbliche e private del territorio regionale, definisce annualmente il fabbisogno di personale infermieristico, tecnico sanitario e di riabilitazione, dandone comunicazione ai competenti Ministeri.

Ai fini della predisposizione del piano regionale dei corsi di diploma universitario la Regione a seguito di consultazione con le Università lombarde, sulla base del numero complessivo degli ammissibili, determina il numero dei posti per ogni corso di diploma.


- 26) La Regione in sede di definizione annuale del fabbisogno formativo determina il limite del concorso del Fondo Sanitario Regionale agli oneri connessi all'attivazione dei singoli corsi di diploma universitario.

In tale sede verranno definite le eventuali provvidenze a favore degli studenti ed i criteri di erogazione.

Analogamente le strutture sanitarie private accreditate a fini formativi e convenzionate con le Università lombarde, d'intesa con la Regione Lombardia, finanziano borse di studio integrative.

Letto, firmato, sottoscritto

Milano, **28 FEB. 2000**



Assessore alla Sanità (su delega del Presidente della Giunta Regionale, D.P.G.R. 10.7.1995, n. 62696)

Carlo Borsani *Carlo Borsani*

Il Rettore dell'Università degli Studi di Milano

Mantegazza Prof. Paolo

Paolo Mantegazza

Il Rettore dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca

Fontanesi Prof. Marcello

Marcello Fontanesi

Il Rettore dell'Università degli Studi di Brescia

Prete Prof. Augusto

Augusto Prete

Il Rettore dell'Università degli Studi di Pavia

Schmid Prof. Roberto

Roberto Schmid

Il Rettore dell'Università degli Studi dell'Insubria - Varese

Dionigi Prof. Renzo

Renzo Dionigi

Il Rettore dell'Università Vita e Salute di Milano

Sac. Prof. Luigi Maria Verzè

Luigi Maria Verzè

